

CHIARIMENTI UFFICIALI N. 1

Avviso pubblico per la co-progettazione della gestione di attività di animazione del Centro Civico "Sandro Pertini" nell'ambito del progetto "Spazio al Talento" - CUP D19I25000330009

Ai sensi dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e imparzialità dell'azione amministrativa di cui agli artt. 1 e 12 della Legge 241/1990, nonché in coerenza con l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e con il D.M. 31 marzo 2021 n. 72 (Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore), i seguenti chiarimenti, di interesse generale, sono pubblicati in forma anonima e resi conoscibili a tutti i potenziali partecipanti.

Quesito 1 - Requisiti under 35 e partenariato

Si chiede se il requisito della componente giovanile maggioritaria (>51% under 35) debba essere posseduto da ciascun soggetto del partenariato oppure dal partenariato nel suo complesso.

nel caso di una ATS o un'ATI, il requisito della componente giovanile maggioritaria (almeno il 51% under 35) deve essere posseduto dall'insieme dei partecipanti e non esclusivamente dalla mandataria o capofila.

Il requisito si considera soddisfatto se il partenariato, nel suo complesso, presenta una componente giovanile almeno maggioritaria, tenendo conto della composizione di tutti gli enti che ne fanno parte. Pertanto, non è necessario che ogni singola associazione rispetti individualmente il 51%, ma è indispensabile che la somma dei componenti under 35 di tutte le realtà coinvolte superi la soglia del 51% rispetto al totale della compagine del partenariato.

La percentuale deve essere calcolata sulla composizione degli organi decisionali (es. membri dei Consigli Direttivi) e sulla compagine sociale o associativa (l'insieme dei soci) degli enti che compongono il partenariato; la presenza di un team operativo o di personale interamente under 35 non è sufficiente a soddisfare il requisito se la struttura organizzativa e decisionale (soci e direttivi) non rispetta le percentuali richieste.

Il fatto che il soggetto capofila non rispetti il criterio non è di per sé motivo di esclusione, a patto che il calcolo complessivo sull'intero partenariato porti a una quota di giovani superiore al 51%. Per confermare l'ammissibilità, dovete sommare tutti i soci e i membri dei direttivi di tutte le 9 realtà. Se il totale dei giovani under 35 in questo "pool" complessivo è pari o superiore al 51%, il partenariato è idoneo. In caso contrario, la prevalenza di soci over 35 nel capofila potrebbe invalidare il requisito per l'intero raggruppamento.

Quesito 2 - Obblighi derivanti dalla selezione alla co-progettazione

Si chiede quali obblighi pre-contrattuali derivino dall'eventuale selezione.

La selezione nell'ambito della procedura di co-progettazione **non comporta un obbligo automatico alla stipula della Convenzione**, né costituisce aggiudicazione di un contratto.

La procedura, in coerenza con l'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e con le Linee guida ministeriali sulla co-progettazione, prevede:

- ammissione al **tavolo di co-progettazione**;
- partecipazione agli incontri di definizione condivisa del progetto definitivo e del piano economico-finanziario;
- successiva eventuale stipula della Convenzione **solo all'esito positivo del percorso**, qualora si raggiunga un assetto progettuale condiviso e sostenibile.

Pertanto, la selezione comporta l'ammissione al percorso di co-progettazione attuativa e l'assunzione dell'obbligo di parteciparvi in modo effettivo, responsabile e collaborativo.

Resta fermo che, trattandosi di procedimento di amministrazione condivisa ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, non sussiste un obbligo giuridico automatico alla stipula della Convenzione in assenza di un accordo sul progetto definitivo.

Tuttavia, la partecipazione al percorso comporta l'impegno a operare secondo i principi di buona fede, correttezza, leale collaborazione e affidamento reciproco, propri del procedimento amministrativo, evitando condotte meramente esplorative o opportunistiche e contribuendo in modo concreto alla definizione condivisa della proposta progettuale.

Quesito 3 - Ulteriori contributi da parte dell'amministrazione

Si chiede se siano previsti ulteriori contributi pubblici a sostegno del soggetto selezionato.

Sul punto si rinvia integralmente alle disposizioni dell'Avviso, poiché le risorse disponibili sono espressamente elencate nello stesso.

Quesito 4 - Spese di avviamento, tempistiche e obblighi di spesa

Si chiedono chiarimenti in merito alle tempistiche di rendicontazione e all'eventuale obbligo di spesa.

Le tempistiche indicate nell'Avviso sono vincolanti, in quanto connesse al finanziamento concesso da ANCI al **Comune di Lecco**, soggetto a obblighi tassativi di ammissibilità e rendicontazione delle spese entro il periodo progettuale.

Si precisa che **non sussiste alcun obbligo di spesa minima a carico del soggetto selezionato.**

Il contributo previsto dall'Avviso costituisce infatti **un massimale rimborsabile e una facoltà di utilizzo**, riconosciuta esclusivamente a fronte di costi effettivamente sostenuti, documentati e coerenti con il progetto approvato.

Resta fermo che **la capacità di programmare, sostenere e rendicontare efficacemente le spese di avvio**, nonché di garantire la concreta attuazione delle attività previste, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della solidità, fattibilità e sostenibilità della proposta gestionale nell'ambito della procedura comparativa.